

## Edizione di martedì 4 aprile 2017

### DIRITTO SOCIETARIO

[Rinvio dell'assemblea nelle società per azioni](#)  
di Sandro Cerato

### IVA

[La Cassazione torna a esprimersi sul regime Iva della coassicurazione](#)  
di Marco Bargagli

### ACCERTAMENTO

[Irretroattiva la limitazione alla presunzione sui prelievi](#)  
di Angelo Ginex

### DICHIARAZIONI

[Le spese di istruzione universitaria nel modello 730/2017](#)  
di Luca Mambrin

### CONTENZIOSO

[I poteri delle commissioni tributarie](#)  
di Dottryna

## DIRITTO SOCIETARIO

---

### **Rinvio dell'assemblea nelle società per azioni**

di Sandro Cerato

Secondo quanto stabilito dall'[articolo 2374, comma 1, del codice civile](#), “*i soci intervenuti che riuniscono un terzo del capitale rappresentato nell'assemblea, se dichiarano di non essere sufficientemente informati sugli oggetti posti in delibera, possono chiedere che l'assemblea sia rinviata a non oltre cinque giorni*”. Il successivo comma 2, al fine di evitare un utilizzo distorto di tale norma, precisa che “*questo diritto non può essere esercitato che una sola volta per lo stesso oggetto*”.

La disposizione riportata risponde ad evidenti finalità di tutela delle **minoranze cd. “qualificate”**, poiché consente ai soci che rappresentino almeno 1/3 del capitale sociale di ottenere il rinvio dell'assemblea laddove i **soci stessi dichiarino di non essere sufficientemente informati in merito ad un argomento posto all'ordine del giorno**.

È bene osservare che il rinvio potrebbe essere richiesto anche in relazione all'assemblea nel cui ordine del giorno vi sia l'approvazione del bilancio di esercizio, ad esempio nell'ipotesi in cui **alcune valutazioni di bilancio siano state eseguite senza delle motivazioni pienamente documentate nel bilancio stesso** (tipicamente nella nota integrativa).

In merito al funzionamento della disposizione in questione, è opportuno evidenziare in primo luogo che **il quorum necessario per ottenere il rinvio è determinato tenendo conto del capitale sociale rappresentato in assemblea**, con la conseguenza che lo stesso è variabile in relazione al *quorum* effettivamente presente nell'assemblea dei soci. Una volta ottenuto il rinvio, il cui diritto non può essere compreso da parte della maggioranza, l'[articolo 2374](#) stabilisce che **l'assemblea rinviata deve tenersi entro i cinque giorni successivi a quello in cui è avvenuto il rinvio**, fermo restando che la minoranza può chiedere un solo rinvio per il singolo argomento posto all'ordine del giorno.

Tale limitazione, come già accennato, risponde all'esigenza di evitare che tale strumento di tutela delle minoranze si trasformi in un elemento che in qualche modo possa diventare un **impedimento alla maggioranza di deliberare gli argomenti posti all'ordine del giorno**.

Sul funzionamento della norma in commento, inoltre, si possono ottenere utili indicazioni dalla lettura della [Massima n. 26/2012 del Consiglio Notarile dei distretti riuniti di Firenze, Pistoia e Prato](#), secondo la quale, **se alcuni soci che erano presenti all'assemblea rinviata non partecipano alla successiva assemblea di rinvio il quorum costitutivo già accertato originariamente non subisce alcuna modifica**. Al contrario, laddove intervengano alla successiva assemblea rinviata dei soci che non erano presenti all'assemblea di rinvio

(ancorché legittimati in tal senso), degli stessi si dovrà tener conto con il conseguente **innalzamento del *quorum* deliberativo.**

Si deve altresì tener presente che:

- **non è necessario un nuovo avviso di convocazione**, conservando efficacia l'ordine del giorno già stabilito;
- **sono valide le deleghe rilasciate per la seduta rinviata;**
- le **modalità di svolgimento dell'assemblea** sono quelle dell'assemblea originaria;
- il **Presidente dell'assemblea rinviante** è il medesimo soggetto che ha presieduto l'assemblea rinviata, salvi i casi di assenza, rinuncia o cessazione dall'ufficio da parte di quest'ultimo: in tal caso l'assemblea rinviata potrà essere presieduta da una diversa persona;
- **l'assemblea di rinvio può tenersi in un luogo diverso** rispetto a quello dove si è svolta l'assemblea rinviata;
- l'assemblea di rinvio, laddove sia **totalitaria**, può deliberare anche su argomenti non previsti all'ordine del giorno dell'assemblea rinviata.

**I componenti degli altri organi sociali hanno diritto di partecipare** all'assemblea rinviata anche nel caso in cui non siano stati presenti all'assemblea di rinvio, stante il loro naturale diritto di partecipare alle assemblee.

Master di specializzazione  
**L'APPROVAZIONE DEI NUOVI OIC E L'IMPATTO  
SULLA REDAZIONE DEL BILANCIO 2016** 

## IVA

---

# **La Cassazione torna a esprimersi sul regime Iva della coassicurazione**

di Marco Bargagli

La **Corte di Cassazione**, nella [sentenza n. 5885](#) depositata lo scorso **8 marzo**, si è nuovamente pronunciata su un **tema particolarmente dibattuto** in ambito assicurativo, ossia quello **riguardante il corretto trattamento fiscale** riservato alle **commissioni di delega**.

Tale ultimo **intervento giurisprudenziale**, segue quello emanato dalla stessa Cassazione nella recente [sentenza n. 22429 del 4 novembre 2016](#).

Le due sentenze sono intervenute nel contesto di **un aspro contenzioso** generatosi nel tempo tra il **Fisco e le compagnie assicuratrici** riguardante il **riconoscimento del regime di esenzione Iva** spettante alle **commissioni di delega** percepite dal soggetto che, **per conto delle imprese di assicurazione**, svolge **una serie di atti di interesse comune** nell'ambito dei **contratti di coassicurazione**, che trovano la loro disciplina nell'[articolo 1911 del codice civile](#).

Nello specifico, la *vexata quaestio* riguarda la **corretta qualificazione** delle **prestazioni rese dal soggetto delegatario** in quanto, in base **all'interpretazione espressa** da parte dell'**Amministrazione finanziaria**, tali servizi sarebbero da considerarsi come **operazioni autonome** rispetto all'**ordinaria attività assicurativa** e, come tali, **soggette ad Iva ex articolo 3, primo comma, del D.P.R. 633/1972**.

Di contro, le imprese di assicurazione hanno da sempre sostenuto che le predette operazioni **risultano essenziali rispetto alle operazioni di assicurazione**, con la conseguenza che si renderebbe applicabile il **regime di esenzione** da imposta *ex articolo 10, primo comma, n. 2) del D.P.R. 633/1972*.

Nel primo precedente giurisprudenziale, la Corte di cassazione ha ritenuto che alle **commissioni** percepite dal **soggetto delegato**, in seguito all'effettuazione di una **serie di prestazioni di servizi** (es. la **riscossione dei premi**, le **relazioni commerciali intrattenute con il cliente**, il **pagamento dell'indennizzo** previsto contrattualmente), spetta il **regime di esenzione Iva**.

A seguito di questa prima pronuncia la **Corte di Cassazione**, nella citata [sentenza n. 5885/2017](#) ha ribadito, in **fatto ed in diritto**, i concetti espressi in precedenza.

Tuttavia, l'organo giudicante **non si è pronunciato definitivamente sul tema** rinviando la causa

al giudice di *prime cure*, tenuto conto che la **decisione di merito risultava carente sotto il profilo delle motivazioni**.

In buona sostanza, la suprema Corte ha testualmente affermato che: “*ricorre dunque senza ombra di dubbio il denunziato vizio di omessa o comunque insufficiente motivazione sul punto decisivo in esame perché, come detto, l'ampia motivazione che correda la decisione di seconde cure ha una connotazione meramente astratta, e del tutto priva dei doverosi riferimenti alla fattispecie concreta*”.

In particolare, il giudice del rinvio, nel **rendere la dovuta motivazione ritenuta mancante** dovrà prestare **attenzione alla specifica configurazione dei rapporti contrattuali ricorrenti nella fattispecie concreta** sulla base del **costante orientamento espresso da parte della giurisprudenza comunitaria** (cfr. sentenze 5 giugno 1997, causa C-2/95; 13 dicembre 2001, causa C-235/00; 28 luglio 2011, causa C-350-10; 17 marzo 2016, causa C- 40/15), la quale ha affermato un importante **principio giuridico** così riassumibile: “*un'operazione di assicurazione implica, per sua natura, che esista un rapporto contrattuale tra il prestatario del servizio di assicurazione ed il soggetto i cui rischi sono coperti dall'assicurazione, ossia l'assicurato*”, mentre l'espressione “**prestazioni di servizi relative a operazioni di assicurazione**” costituisce una **nozione sufficientemente ampia** tale da considerare **diverse prestazioni** che concorrono alla realizzazione di operazioni di assicurazione, ivi compresa **la liquidazione di sinistri**, che risulta una **parte essenziale** delle medesime operazioni.

In definitiva, sulla base delle **indicazioni formulate da parte del giudice di legittimità**, ai fini dell'assoggettabilità delle **operazioni di coassicurazione al regime di esenzione Iva**, occorre verificare se la **società coassicuratrice delegataria**, che gestisce la **liquidazione dei sinistri**, sia anche **parte del rapporto in essere con l'assicurato** avendo assunto le correlate **obbligazioni contrattuali** nei suoi confronti sotto il profilo **della garanzia della copertura del rischio**.



*La soluzione ai tuoi casi,  
sempre a portata di mano.*

Adempimenti, fonti e aggiornamento quotidiano a tre clic da te.



[richiedi la prova gratuita per 30 giorni >](#)

## ACCERTAMENTO

---

### ***Irretroattiva la limitazione alla presunzione sui prelievi***

di Angelo Ginex

Il **D.L. 193/2016** ha modificato l'[articolo 32 D.P.R. 600/1973](#), limitando l'operatività delle **presunzioni legali** derivanti da operazioni bancarie di **prelevamento non giustificate**.

In particolare, la novella normativa ha previsto che solo per i prelievi di **importo superiore a 1.000 euro giornalieri** e, comunque, a **5.000 euro mensili**, effettuati dalle **imprese** – qualora non si indichi il soggetto beneficiario e se detti importi non risultino dalle scritture contabili – scatta la **presunzione di evasione** e tali importi sono posti come ricavi a base delle rettifiche e degli accertamenti.

A tal proposito, si ricordi anche che la **Corte Costituzionale**, con [sentenza 228/2014](#), aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale della disposizione, limitatamente alle parole “o compensi”, in quanto da dette parole si sarebbe potuto presumere che i **prelievi** da conti correnti bancari effettuati da **lavoratori autonomi** e non giustificati fossero destinati ad **investimenti** nell’ambito delle proprie attività e che tali investimenti fossero produttivi di reddito.

Ebbene, nel corso di **Telefisco 2017**, l’Agenzia delle Entrate ha sostenuto la **irretroattività della limitazione alla presunzione sui prelievi**.

Alla **risposta n. 48** si legge testualmente che “*La presunzione relativa ai prelevamenti, per le imprese, si applica agli importi superiori a 1.000 euro giornalieri e 5.000 euro mensili, mentre è inapplicabile nei riguardi degli esercenti arti e professioni. Pertanto, si ritiene che, a partire dal 3/12/2016 (data di entrata in vigore della legge di conversione 225/2016), a base delle rettifiche e degli accertamenti, saranno considerati ricavi i prelevamenti o gli importi riscossi nei limiti previsti dalla nuova disposizione*”.

In altri termini, secondo l’Agenzia delle Entrate, le succitate **modifiche**, riguardando l’**attività istruttoria** e non quella di accertamento, **operano dal 3 dicembre 2016**, con la conseguenza che **non possono essere fatte valere nei giudizi in corso**.

Sul punto, è necessario tuttavia evidenziare come l’Agenzia delle Entrate abbia valutato, nel corso degli anni, **differentemente** le modifiche in tema di **controlli fiscali**, a seconda del fatto che queste siano state **favorevoli** al contribuente oppure all’Erario.

Non si dimentichi infatti che, sempre in tema di indagini finanziarie, l’Agenzia delle Entrate, quando la **L. 311/2004** aveva esteso la **presunzione** sui prelievi ai possessori di **reddito di**

**lavoro autonomo**, con la [circolare AdE 10/E/2005](#) aveva affermato che “gli effetti di tali modifiche si riflettono a carico dei contribuenti anche per gli anni pregressi, con riguardo a tutti gli anni accertabili alla data di effettuazione del controllo”, in quanto aventi ad oggetto **poteri istruttori**.

In definitiva, appare evidente come l'Agenzia delle Entrate faccia conseguire, sulla base della **stessa motivazione** (modifica che agisce sull'istruttoria e non sull'accertamento), **effetti diametralmente opposti** (retroattività o irretroattività), a seconda che **la modifica sia o meno ad essa favorevole**.

Ovviamente, **l'auspicio dei contribuenti** è quello di trovare conforto in una **diversa interpretazione** delle Commissioni tributarie.

Seminario di specializzazione

## LE VERIFICHE FISCALI IN AZIENDA ➤

Bologna      Firenze      Milano      Napoli



## DICHIARAZIONI

---


### **Le spese di istruzione universitaria nel modello 730/2017**

di Luca Mambrin

A decorrere dall'anno **2015** per effetto delle modifiche apportate dalla L. 107/2015 all'[articolo 15 lettera e\) del Tuir](#) viene prevista la detraibilità nella misura del **19%** delle spese sostenute per “*la frequenza di corsi di istruzione universitaria, in misura non superiore a quella stabilita per le tasse e i contributi delle università statali*”.

Successivamente la legge di Stabilità 2016 con il comma 954 è intervenuta **modificando** nuovamente la [lettera e\) dell'articolo 15 del Tuir](#) prevedendo la **possibilità di detrarre** “*le spese per frequenza di corsi di istruzione universitaria presso università statali e non statali, in misura non superiore, per le università non statali, a quella stabilita annualmente per ciascuna facoltà universitaria con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca da emanare entro il 31 dicembre, tenendo conto degli importi medi delle tasse e contributi dovuti alle università statali*”.

Per poter beneficiare della detrazione è necessario indicare tali oneri nel **quadro E sezione I** del modello **730/2017** indicando l'importo sostenuto nei righi da **E8 a E10** identificandoli con il **codice “13”**.



Sono detraibili le **tasse di immatricolazione** ed **iscrizione** e la **sopratassa per esami di profitto** e laurea che possono riferirsi anche a più anni, compresa l'iscrizione ad anni **fuori corso**. Le spese sostenute per la frequenza a **master universitari** sono detraibili solo se assimilabili a corsi universitari e di specializzazione e se gestiti da **istituti universitari pubblici o privati**. Non

**rientrano tra le spese detraibili** invece le spese per l'acquisto di testi scolastici, materiale di cancelleria, viaggi ferroviari, vitto e alloggio.

Per poter beneficiare della detrazione è necessario indicare tali oneri nel **quadro E sezione I** del modello **730/2017** indicando l'importo sostenuto nei righi da **E8 a E10** identificandoli con il **codice "13"**.

Recentemente l'Agenzia delle Entrate nella [circolare 18/E/2016](#) ha fornito interessanti chiarimenti in merito alla **detrattabilità delle spese universitarie**, in particolare è stato precisato che:

- per la detrattabilità delle spese per **frequenza all'estero di corsi universitari** occorre fare riferimento all'importo massimo stabilito per la frequenza di corsi di istruzione appartenenti alla medesima area disciplinare e alla zona geografica in cui ricade il domicilio fiscale del contribuente;
- le spese sostenute per la **frequenza di corsi di laurea in teologia** presso le università Pontificie sono detraibili nella misura stabilita per corsi di istruzione appartenenti all'area disciplinare "Umanistico – sociale". Per quanto concerne la **zona geografica** di riferimento l'Agenzia ritiene, per motivi di semplificazione, che questa debba essere individuata nella **regione in cui si svolge il corso di studi** anche nel caso in cui il corso sia tenuto presso lo Stato Città del Vaticano.
- le spese per i corsi di laurea svolti dalle **università telematiche** possono essere detratte, al pari di quelle per la frequenza di altre università non statali, facendo riferimento **all'area tematica del corso** e, per l'individuazione dell'area geografica, **alla regione in cui ha sede legale l'università**.

Le spese sono detraibili anche se sostenute **per familiari fiscalmente a carico** (se il documento di spesa è intestato al figlio a carico, la detrazione può essere divisa in parti uguali tra i genitori, salvo che non intendano ripartire la spesa in misura diversa dal 50%, nel qual caso dovranno annotare le diverse percentuali di ripartizione nel documento di appoggio). Se il documento di spesa è intestato ad uno dei genitori, la detrazione compete al genitore stesso.

Per quanto riguarda il regime di detrattabilità andremo a distinguere:

- le somme corrisposte per **la frequenza di corsi presso università statali** i quali saranno interamente detraibili;
- le somme corrisposte per **la frequenza ad università non statali italiane e straniere** che possono essere portate in detrazione per **un importo non superiore** a quelle stabilite annualmente per ciascuna facoltà universitaria con Decreto del Ministero dell'Istruzione, tenendo conto degli importi medi delle somme e contributi dovuti da università statali.

Per l'anno 2016 il decreto di riferimento è il [D.M. 993/2016](#) il quale prevede che **la spesa detraibile** relativa alle tasse ed ai contributi di iscrizione per la frequenza ai corsi di laurea, laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico delle università non statali è individuata in

base a ciascuna area disciplinare di afferenza ed in base alla regione in cui ha sede l'ateneo, nei limiti massimi indicati nella seguente tabella:

| AREA DISCIPLINARE       | NORD    | CENTRO  | SUD     |
|-------------------------|---------|---------|---------|
| Medica                  | € 3.700 | € 2.900 | € 1.800 |
| Sanitaria               | € 2.600 | € 2.200 | € 1.600 |
| Scientifico-tecnologica | € 3.500 | € 2.400 | € 1.600 |
| Umanistico – sociale    | € 2.800 | € 2.300 | € 1.500 |

Nell'[allegato 1](#) al decreto è possibile individuare le **classi di laurea** (laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico) afferenti alle aree disciplinari indicate e le **zone geografiche** di riferimento delle regioni.

Il comma 3, articolo 1, D.M. 993/2016 prevede infine che la spesa sostenuta da studenti iscritti a **corsi di dottorato, di specializzazione e master universitari** di primo e secondo livello **siano detraibili** nell'importo massimo desunto dalla seguente tabella:

| SPESA MASSIMA DETRAIBILE  | NORD    | CENTRO  | SUD E ISOLE |
|---|---------|---------|-------------|
| Corsi di dottorato, di specializzazione e master universitari di primo e di secondo livello | € 3.700 | € 2.900 | € 1.800     |

A tutti gli importi di riferimento deve essere sommato l'importo relativo alla **tassa regionale per il diritto allo studio** di cui all'[articolo 3 della L. 549/1995](#).

Seminario di specializzazione

## LA COMPILAZIONE DEL QUADRO RW

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

## CONTENZIOSO

### ***I poteri delle commissioni tributarie***

di Dottryna



Al fine di approfondire la disciplina del processo tributario è stata pubblicata in [Dottryna](#) la scheda autorale che tratta in modo esaustivo i diversi **poteri delle commissioni tributarie**. Al fine di fornire uno strumento pratico e di sintesi, si propone un estratto della scheda di studio nell'ambito della quale si ripercorrono i **principali poteri istruttori** di cui dispone la magistratura tributaria.

**I giudici tributari, ex [articolo 7 D.Lgs. 546/1992](#), ai fini istruttori** e nei limiti dei fatti dedotti dalle parti, possono:

- esercitare **tutte le facoltà di accesso**, di richiesta di dati, di informazioni e chiarimenti attribuite all'Amministrazione finanziaria ed all'ente locale da ciascuna legge di imposta;
- richiedere apposite **relazioni tecniche** ad organi dello Stato o di altri enti pubblici;
- disporre la **consulenza tecnica**;
- disapplicare gli **atti amministrativi generali e i regolamenti**, se li ritengono illegittimi.

Ma procediamo con ordine.

#### **Facoltà di accesso**

Il giudice tributario può disporre **l'accesso presso l'abitazione** del contribuente o il luogo in cui questi svolge la propria attività. L'ordine di accesso del giudice è “**non coercibile**”; tuttavia, il giudice può trarre argomenti di prova dal rifiuto *ex [articolo 116 c.p.c.](#)*. Si applicano le norme previste dalla L. 212/2000 (c.d. Statuto del contribuente).

#### **Richiesta di dati, informazioni e chiarimenti**

Il giudice tributario ha la facoltà di richiedere **dati, informazioni e chiarimenti** sia alle parti sia

a soggetti terzi, ma **non può disporre l'audizione** di questi ultimi in udienza, in quanto ciò violerebbe il divieto di prova testimoniale di cui all'[articolo 7, comma 4 del D.Lgs. 546/1992](#).

### **Relazioni e consulenze tecniche**

Le relazioni e le consulenze tecniche possono essere richieste quando occorre acquisire **elementi conoscitivi di particolare complessità**. Le relazioni vengono utilizzate per colmare mere carenze conoscitive tramite richiesta ad organi tecnici dell'amministrazione dello Stato, mentre le consulenze offrono un apporto valutativo proveniente da un soggetto dotato di **competenze specifiche** in una determinata materia.

### **Disapplicazione di atti generali o regolamenti**

Ai sensi dell'[articolo 7, comma 5, D.Lgs. 546/1992](#), il giudice può **disapplicare il regolamento o l'atto amministrativo** generale da cui dipende la fattispecie impositiva che sia viziato da **incompetenza, violazione di legge o eccesso di potere**, senza sindacare il "merito amministrativo".

Il potere di disapplicazione rientra nella c.d. **giurisdizione incidentale**, atteso che sul relativo capo di sentenza non si forma un giudicato opponibile in altre giurisdizioni.

In linea di principio, **l'utilizzo dei citati poteri istruttori** rientra nella **discrezionalità del giudice** e deve avvenire nel rispetto del principio del giusto processo di cui all'[articolo 111 Costituzione](#). Le parti **non possono sindacare il mancato utilizzo dei poteri istruttori** da parte del giudice, né sollecitarne l'attivazione per sopperire alle proprie carenze probatorie.

Inoltre, il giudice può fare ricorso a tali poteri **soltanto per integrare gli elementi probatori già prodotti** dalle parti senza potersi sostituire alle stesse. In altri termini, il giudice tributario **non può esercitare i poteri istruttori** di cui all'[articolo 7 D.Lgs. 546/1992](#) **per mere finalità esplorative**, sostituendosi all'Amministrazione finanziaria, atteso che il suo compito non è quello di ricercare fatti sintomatici di evasione, ma quello di verificare la legittimità dell'atto.

Infine, appare utile sottolineare che il processo tributario ha **carattere dispositivo** e, quindi, **l'onere di fornire la prova** dei fatti costitutivi della domanda e di delineare l'oggetto del contendere **spetta alle parti**. Per tale ragione, i poteri istruttori devono essere utilizzati nei limiti dei fatti dedotti dalle parti ex [articolo 7 D.Lgs. 546/1992](#).

Ciò significa che **il giudice deve pronunciarsi su tutta la domanda e non oltre i limiti della stessa** nel rispetto del limite della **non pronunciabilità d'ufficio sulle eccezioni proponibili soltanto dalle parti** ex [articolo 112 c.p.c.](#). Conseguentemente, il giudice che fondi la propria

decisione su motivi non dedotti o dedotti sotto diverso profilo incorre nel c.d. **vizio di ultrapetizione**.

OneDay Master

## IL GIUDIZIO DI SECONDO GRADO NEL PROCESSO TRIBUTARIO E LA CONSULENZA GIURIDICA NEL GIUDIZIO DI CASSAZIONE

[Scopri le sedi in programmazione >](#)